

Scadenza diversa per la registrazione nel Rna

Dopo il Milleproroghe

Nuova proroga per la registrazione da parte dell'agenzia delle Entrate degli aiuti di Stato Covid nel registro nazionale aiuti il cui termine passa dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 con conseguenze pratiche per le imprese che si accingono a presentare l'autodichiarazione.

L'articolo 22, comma 2, del Dl 198/2022 (Milleproroghe), intervenendo sul comma 1 dell'articolo 35 del Dl 73/2022, ha stabilito che i termini previsti per la registrazione degli aiuti Covid nell'Rna sono stati prorogati al 30 settembre 2023 in luogo del precedente termine del 30 giugno 2023 concedendo all'agenzia delle Entrate un tempo più lungo per la registrazione degli aiuti alla sezione 3.1 e 3.12 del Temporary framework.

Ricordiamo infatti che l'articolo 10, comma 1, del Dm 31 maggio 2017 n. 115 dispone che gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione, quindi quelli cd automatici o semi automatici, sono registrati nell'Rna nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi le medesime caratteristiche sono registrati nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. A tali adempimenti provvedono gli enti pubblici (quali agenzia Entrate, enti previdenziali e assistenziali, enti locali eccetera) che gestiscono la fruizione degli aiuti.

Questa modifica normativa potrebbe andare ad incidere sulle modalità ed i termini di riversamento degli aiuti Covid che le imprese hanno ricevuto in eccesso rispetto ai massimali della sezione 3.1 e 3.12 anche in considerazione della presentazione

dell'autodichiarazione da fare entro il 31 gennaio prossimo. In considerazione del fatto che non è chiaro se tale proroga possa riguardare la registrazione nell'Rna anche di altri aiuti automatici (ad esempio decontribuzione Sud) concessi da altri enti.

L'agenzia delle Entrate, infatti, rispondendo con una delle Faq presenti sul sito, aveva affermato che il riversamento degli aiuti Covid in eccesso deve avvenire tenendo conto, non della data di concessione dell'agevolazione, ma dell'ordine cronologico con cui i diversi aiuti (sia quelli del regime «ombrello» che sia quelli esclusi) sono stati e saranno registrati nel Rna, Sian e Sipa. Mutuando per gli aiuti Covid la regola prevista nel regolamento de minimis.

L'agenzia delle Entrate aveva altresì evidenziato che, in considerazione del fatto che la registrazione degli aiuti del regime «ombrello» avviene, in base all'articolo 10 del Dm 115/2017, successivamente alla data di messa a disposizione/fruizione degli stessi, per i soggetti che hanno beneficiato sia di altri aiuti sia di aiuti del regime «ombrello», l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante riferibile a questi ultimi può essere volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero tramite l'autodichiarazione, il modello F24. Libero, in tal modo, spazio nei massimali della sezione 3.1 per i cd altri aiuti già presenti nell'Rna.

Pertanto al momento della presentazione dell'autodichiarazione all'agenzia delle Entrate (31 gennaio 2023) e del contestuale riversamento delle somme in eccesso l'impresa dovrà valutare quali aiuti ha ricevuti (fiscali e non) che non sono ancora stati registrati nell'Rna per valutare se restituire quelli del «regime ombrello» o altri aiuti della sezione 3.1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1980 - T.1623

